TESTO UNICO PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 6

Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 8; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 12

Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali

1. Le leggi, munite del "visto" del Guardasigilli e del sigillo dello Stato, sono pubblicate nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque non oltre trenta giorni da essa. 2. I decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), sono pubblicati nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana subito dopo che siano pervenuti registrati o, se non assoggettati al controllo della Corte dei conti, subito dopo che siano stati muniti del "visto" del Guardasigilli e del sigillo dello Stato. La pubblicazione deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto registrato ovvero all'apposizione del "visto".

Versione in vigore dal 13 giugno 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-promulgazione-delle-leggi-sulla-emanazione-dei-decreti/art-6-regio-decreto-24-settembre-1931-n-1256-art-8-legge-11-dicembre-1984-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it